

# I Big Data tra Diritto ed Economia

**Simona Lamusta, Caterina Luceri**

Scuola superiore ISUFI, Unisalento

---

**L**a rivoluzione apportata dai *Big Data* ha interessato, oltre al mondo tecnologico, anche quello del diritto e dell'economia. In questo articolo discuteremo due aspetti. Il primo riguarda il ruolo che i *Big Data* hanno avuto in rapporto al concetto di privacy e su come è andata a modificarsi la legislazione europea in considerazione del nuovo Regolamento (noto come GDPR) entrato in vigore nel Maggio del 2018. Il secondo aspetto è quello dell'evoluzione dei metodi di *business intelligence* utilizzati dalle aziende, e le modifiche apportate dal GDPR riguardanti le norme di gestione della privacy, bilanciamento dei diritti e obblighi che fanno capo sia al consumatore che allo stesso imprenditore.

## Il nuovo regolamento europeo e la protezione dei dati personali nell'era dei *Big Data*

Il termine *Big Data* ("grande massa di dati") è utilizzato in riferimento al trattamento automatizzato di grandi quantità di dati acquisiti in rete. Nel World Economic Forum di Davos del 2018, la Cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato che il possesso dei *Big Data* segnerà le sorti della democrazia e della prosperità economica.

Proprio questa affermazione fotografa una realtà profondamente mutata dall'impatto che i *Big Data* hanno avuto non solo sull'economia ma anche e soprattutto sull'assetto politico, sulla società e sulla persona stessa.

La *Foundation for accountability information* distingue quattro tipologie di dati personali a cui fare riferimento [1]. I *provided data* ossia quelli forniti consapevolmente e volontariamente dagli individui; gli *observed data* raccolti automaticamente (per esempio tramite *cookies*); i *derived data* prodotti da altri dati e gli *inferred data* ossia quelli prodotti utilizzando un metodo analitico complesso.

L'Autorità mondiale di protezione dei dati ha imposto delle linee guida per il trattamento di essi come ad esempio la trasparenza delle attività di raccolta dati, la manifestazione espressa e il consenso all'utilizzo di questi ultimi, l'adozione di misure per tutelare i dati e la tutela del diritto degli interessati a correggere o modificare i propri dati [1].

La dinamica di gestione dei *Big Data* ha subito delle modifiche innovative grazie all'introduzione del Regolamento generale sulla protezione dei dati, meglio noto come GDPR (General Data protection Regulation), entrato in vigore nel maggio 2018 [2]. Tramite questo Regolamento la Commissione Europea pone una serie di obiettivi in materia di protezione dei dati personali dei cittadini armonizzando definitivamente la regolamentazione della materia. Infatti già con il Trat-

tato di Lisbona (2007) [2] la protezione dei dati personali è diventata un diritto fondamentale dei cittadini e deve essere quindi garantito parimenti in ogni territorio facente parte dell'Unione.

Con il GDPR si passa ad una visione nuova del dato personale: quest'ultimo infatti non può essere trattato senza esplicito consenso del diretto interessato favorendo parimenti la libera circolazione del dato e rafforzando i diritti del soggetto a cui appartiene. Infatti come afferma lo stesso Art. 1 par. 2 del Regolamento, questo ha l'obiettivo principale di "proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali".

In quest'ottica il punto cardine del GDPR è la cosiddetta autodeterminazione informativa, fondamentale e necessaria per il libero sviluppo della personalità del cittadino e anche un elemento essenziale di una società democratica. Si evidenzia quindi la necessità di attuare misure di tutela e garanzia dei dati trattati con un approccio totalmente innovativo che fa ricadere sui titolari l'onere di decidere autonomamente le modalità e i limiti del trattamento dei dati.

Da un lato il nuovo Regolamento sembra porsi un gradino al di sotto della precedente normativa basandosi sulla cosiddetta valutazione del rischio, *risk based* (dove per rischio si intende l'effetto di incertezza sugli obiettivi), tenendo conto della finalità del trattamento dei dati ma soprattutto delle probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli utenti. Infatti un approccio *risk based* ha lo svantaggio di delegare all'azienda la valutazione del rischio, rendendo più difficili le contestazioni in caso di violazioni, considera più rischioso il trattamento dei dati di un minore rispetto a quelli di un adulto, come se i diritti di un adulto fossero meno fondamentali di quelli del bambino, e pone maggiore attenzione al trattamento di un grande insieme di dati, laddove è pacifico che anche il trattamento di pochi dati può comportare un danno per i singoli. È, quindi, un approccio che tiene in maggiore considerazione le esigenze delle aziende, rendendo meno burocratica la gestione dei dati, con l'evidente effetto che aziende di minori dimensioni avranno minori obblighi, essendo questi calibrati anche rispetto all'organizzazione della stessa [2].

Da prendere in considerazione è sicuramente

la base giuridica del trattamento. Fondamentale sarà il consenso dell'interessato ma è stato anche rafforzato il diritto alla cancellazione nel caso di trattamenti basati sul consenso stesso. C'è comunque da notare come il consenso sia solo una delle sei basi giuridiche previste perciò sarà dovere del titolare quello di valutare quale sia quella più idonea rispetto al trattamento che desidera porre in essere. L'articolo 6 del Regolamento infatti indica le varie basi giuridiche che il titolare del trattamento può scegliere in relazione al suo specifico caso. In particolare esse sono:

1. Consenso: il consenso dell'interessato autorizza il trattamento dei dati. Il titolare del trattamento deve fornire l'informativa e deve garantire la portabilità dei dati. L'interessato tramite il consenso saprà come i suoi dati sono utilizzati, da chi vengono utilizzati e verrà a conoscenza degli eventuali rischi che il trattamento può provocare.
2. L'adempimento di obblighi contrattuali: il trattamento è lecito se necessario al fine di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte. È una forma speciale di consenso per la quale occorre l'informativa.
3. Gli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento: nel caso di trattamento di dati necessario per l'adempimento di obblighi derivanti da legge, regolamento o normativa comunitaria non occorre il consenso ma occorre fornire l'informativa.
4. Interessi vitali della persona interessata o di terzi: il trattamento è ammesso se è necessario alla salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un terzo anche se il soggetto si trova nell'incapacità fisica di prestare consenso. In tal caso occorrerà solo l'informativa.
5. Legittimo interesse prevalente del titolare o di terzi cui dati vengono comunicati: quando il trattamento è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del titolare del trattamento o dei terzi non occorre il consenso a condizione che non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
6. Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri: il trattamento se necessario per l'ese-

cuzione di un compito di interesse pubblico non necessita consenso.

Bisogna infine considerare come il nuovo Regolamento ponga l'accento sul principio della trasparenza prevedendo una serie di obblighi per dimostrare l'effettiva adozione del Regolamento stesso. È essenziale infatti l'aggiornamento della documentazione attestante i trattamenti svolti, il rispetto dei diritti degli interessati (quali la protezione dei dati personali, la privacy e i diritti fondamentali espressi dalla Costituzione), la creazione di un clima di fiducia tra interessati e titolari del trattamento, le responsabilità di questi ultimi in materia di trattamento di dati personali e le misure di sicurezza implementate in materia di diffusione dei dati (come ad esempio il divieto imposto dal **Provvedimento Inibitorio n.213**, promosso dal Garante della privacy, di diffusione via web di dati riguardanti lo stato di salute e le situazioni di disagio economico e sociale degli interessati).

Nell'ambito della stretta applicazione il Regolamento è attuato in riferimento al trattamento dei dati personali che riguardano una persona fisica. Il GDPR si applica ad ogni trattamento che ha ad oggetto dati personali e a tutti i titolari e responsabili di questo stabiliti nel territorio dell'Unione Europea.

## **Big Data aziendali**

L'espressione *Big Data* indica un'estesa mole di dati eterogenei caratterizzati da alcuni parametri fondamentali:

- *Volume*: in riferimento alla grande quantità di dati;
- *Variety*: identifica la vasta varietà dei dati;
- *Velocity*: per indicare la velocità di utilizzo e trasmissione di questi dati.

La disciplina dei *Big Data* prevede l'estrapolazione di dati di diversa provenienza al fine di comparare gli stessi e individuare eventuali legami esistenti tra fenomeni della realtà sociale. Tali sistemi si basano su metodi di rilevazione e campionamento complessi che perseguono un fine previsionale riguardo a fenomeni aleatori. Ogni operazione digitale è caratterizzata

dalla profilazione dell'utente, il quale è tenuto a fornire informazioni personali, anagrafiche e preferenziali.

L'utilizzo di queste informazioni si è rivelato estremamente efficace nell'ambito economico-aziendale tanto che tanto che si è giunti a parlare di **Big Data aziendali**. L'utilizzazione dei *Big Data* è da molti considerata come un'evoluzione dei classici metodi di *Business Intelligence* ovvero un insieme di processi aziendali per raccogliere dati ed analizzare informazioni strategiche.

Infatti, mentre la *Business Intelligence* utilizza metodologie e strumenti della statistica descrittiva che consentono di rappresentare con modelli semplici le osservazioni relative ad determinato fenomeno e fornire interpretazioni spesso limitate, la disciplina dei *Big Data* utilizza la statistica inferenziale che consente di dedurre leggi e utilizzare modelli predittivi più complessi partendo da osservazioni relative ad un campione, allo scopo di giungere a conclusioni valide per la popolazione di riferimento.

Gestire la moltiplicazione dei dati in tempo reale in azienda non appare un compito semplice, inoltre si richiedono specifiche competenze riguardo all'utilizzo di strumenti e processi di *machine learning*, *deep learning* e *Internet of Things*. A differenza di molte altre tecnologie i *Big Data* non sono un *trend* ma costituiscono una necessità gestionale tanto che se le imprese aspirano alla crescita, al miglioramento e alla perdurabilità dovranno necessariamente dotarsi di software e database adeguati. È noto come in ambito aziendale l'attività di rilevazione di situazioni interne ed esterne costituisca una sorta di condizione di esistenza dell'azienda stessa. In quest'ottica è opportuno considerare le opportunità che i *Big Data* offrono.

- Segmentazione più rapida, efficace ed efficiente dell'insieme dei potenziali clienti.
- Individuazione delle preferenze della clientela e studio dei fattori che inducono il cliente ad acquistare.
- Conoscenza delle condizioni dei mercati di approvvigionamento e di mercati di sbocco.
- Personalizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti.

- Sistemi previsionali in riferimento a possibili andamenti dell'azienda.
- Gestione proattiva di partner e collaboratori.

Dunque i *Big Data* aziendali si rivelano uno strumento fondamentale per la creazione di nuovi modelli di business e l'ottenimento di sensibili vantaggi competitivi.

La nuova gestione del business attraverso i dati possa essere sintetizzata nelle 4C:

- *compliance* (conformità),
- *confidentiality* (riservatezza),
- *contextuality* (contestualità),
- *cybersecurity* (sicurezza informatica).

Attività mirate di marketing e acquisizione di nuovi clienti devono il proprio successo a modelli fondati sull'analisi dei *Big Data*. Un esempio significativo è costituito dalla **pubblicità comportamentale** ossia una particolare tecnica basata sul *tracking* delle attività in rete degli utenti. Tale strategia ha lo scopo di creare dei profili digitali degli utenti presi in considerazione per offrire loro proposte pubblicitarie che, in base ai gusti personali (tratti dai *cookie* delle ricerche online), potrebbero attrarre l'attenzione dell'utente.

Inizialmente tali tecniche erano utilizzate da una porzione limitata di aziende, generalmente di grandi dimensioni. Tuttavia in un periodo storico in cui l'accumulo di dati favorisce il successo dell'azienda e il controllo dei mercati, si è reso necessario un significativo cambiamento e un'evoluzione anche da parte delle piccole aziende. In uno scenario economico qual è quello italiano, caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, si ricerca sempre più un mutamento per ridurre costi e contestualmente incrementare la qualità delle operazioni e i profitti, il tutto rispettando i limiti giuridici e legali in termini di privacy e trattamento di dati personali. È difatti imprescindibile la conformità delle attività al regolamento generale sulla protezione dei dati, il GDPR) presentato nella sezione precedente.

## Conclusioni

Possiamo notare come la cosiddetta rivoluzione digitale connessa ai *Big Data*, abbia profondamente mutato tutti i settori disciplinari, e in

particolare quelli del diritto e dell'economia. Il nuovo Regolamento Europeo infatti ha avuto forti ripercussioni sia sul piano dei diritti a causa dei limiti costituzionalmente posti per quanto riguarda il rispetto dei principi fondamentali della persona, della libertà, della dignità umana e della privacy degli utenti sia sul piano economico perché il GDPR ha imposto molti obblighi a livello aziendale ma nello stesso tempo ha portato ad un'evoluzione anche delle aziende più piccole grazie ad un'efficace innovazione tecnologica.

Ritornando a quanto affermato dalla Cancelliera Angela Merkel nel World Economic Forum di Davos del 2018, possiamo sicuramente affermare come ciò che segnerà le sorti della democrazia e dell'economia mondiale non è solo il possesso dei *Big Data* ma anche, e soprattutto, la gestione e la regolamentazione di essi.



[1] G. Faggioli, "Big Data e Privacy: la protezione dei dati personali è possibile?" [blog.osservatori.net](http://blog.osservatori.net), 01 Febbraio 2018.

[2] B. Saetta, "Regolamento generale per la protezione dei dati.", [protezionedatipersonali.it](http://protezionedatipersonali.it), 02 Giugno 2018.



**Simona Lamusta:** studentessa del corso di laurea in Economia Aziendale, II anno

**Caterina Luceri:** studentessa del corso di laurea in Giurisprudenza, II anno